



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906

ROMA — Giovedì, 27 settembre

Numero 225

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 30; semestre L. 15; trimestre L. 8
a domicilio e nel Regno " " 30; " " 15; " " 8
Nei gli Stati dell'Unione postale " " 30; " " 15; " " 8
Per gli altri stati si aggiungono le tasse postali

Abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Agenti postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 { per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi " 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
testa al foglio degli annunzi

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: RR. decreti nn. 510 e 511 che approvano rispettivamente l'annesso regolamento per l'applicazione di disposizioni portate dalla legge a favore dei danneggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio ed il testo delle norme per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici privati, pubblici e di uso pubblico nella regione calabrese e nei comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto — Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: — Avviso — Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Per libri di testo nelle scuole — Notizie varie — Telegrammi dell'Agensia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, concernente i provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione (aprile 1906) del Vesuvio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e coi ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, pel tesoro, per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvato il qui annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dall'eruzione (aprile 1906) del Vesuvio, con riserva di provvedere con altro regolamento alle norme per la concessione dei prestiti e mutui a favore dei proprietari danneggiati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
GALLO.
A. MAJORANA.
MASSIMINI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: GALLO.

REGOLAMENTO in applicazione dell'art. 61 della legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio.

TITOLO I.

Provvedimenti a favore delle provincie e dei Comuni

CAPO I.

Rimborsi e sussidi per sgombrare e riparazione di strade e per riattamento di fabbricati.

Art. 1.

Il riparto della spesa autorizzata a carico dello Stato con l'art. 3 della legge, in favore delle tre provincie di Avellino, Caserta e

tratti di strade comunali, spetta ad esse il sussidio o rimborso nelle proporzioni stabilite dalla legge per i lavori di sgombramento che avrebbero dovuto eseguire i rispettivi Comuni.

Art. 84.

Il Governo, in seguito alla comunicazione dell'elenco delle quote anticipate ai Comuni dal Comitato centrale di soccorso, provvederà, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 6 della legge, al rimborso delle quote stesse.

A tale uopo il Comitato, insieme agli atti comprovanti l'effettuato pagamento delle somme, unirà una dichiarazione dell'ufficio del Genio civile o militare, a seconda dei casi, dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dei lavori, cui si riferisce l'anticipazione, l'attestazione che le quote erogate sono contenute entro i limiti del sussidio o rimborso, ed in caso contrario, la determinazione dell'eccedenza.

Sono computate tra le somme da rimborsare al Comitato centrale di soccorso tutte quelle che per detti lavori fossero state inviate direttamente alle Amministrazioni comunali od altrimenti erogate per mezzo dell'autorità militare, del Genio civile, di commissari prefettizi o di altri funzionari a ciò delegati.

Art. 85.

La proposta dei sussidi di cui all'art. 11 della legge, relativi all'anno 1906, deve essere fatta dalla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, in seguito a parere del Comitato centrale di soccorso e sulla scorta degli atti che dallo stesso lo saranno forniti.

In base a tale proposta il Ministero dell'interno, senza che occorra una previa istanza, decreta il sussidio a favore dei Comuni; esso sarà pagato in una sola volta, col previo prelievo e rimborso delle somme anticipate dal Comitato centrale di soccorso pel funzionamento dei servizi pubblici nei Comuni sussidiati.

Art. 86.

La somma di L. 100,000 di cui al capoverso B dell'art. 58 della legge viene erogata, con mandato diretto, dal Ministero dell'interno a favore del Comitato centrale di soccorso. Essa sarà distribuita a titolo di sussidio a favore di coloro che, per la loro condizione economica e per l'entità dei danni subiti dai fondi rustici ed urbani per effetto delle lave vulcaniche, siano [maggiormente] meritevoli di soccorso.

Art. 87.

Il conto generale dell'erogazione delle somme, di cui agli articoli 58 e 59 della legge, deve essere dal Comitato prodotto non più tardi del 1° agosto 1907, al Ministero dell'interno, per essere allegato al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il numero 511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti a favore della Calabria;

Ritenuta l'urgenza di emanare, in pendenza del compimento degli studi per la preparazione del regolamento di esecuzione della citata legge, le norme di

costruzione o di restauro, riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei Comuni danneggiati;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il qui unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle norme di costruzione e restauro, riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei Comuni danneggiati nelle provincie calabresi ed in quella di Messina, in esecuzione della legge 25 giugno 1906 n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

NORME per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici privati, pubblici e di uso pubblico nella regione calabrese e nei comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto.

CAPO I.

Costruzione e ricostruzione di edifici pubblici e privati.

Art. 1.

Scelta ed orientamento della località per nuovi abitati e fabbricati. Larghezza delle nuove vie.

La scelta della località adatta all'impianto di nuovi abitati, o gruppi di case, deve essere riconosciuta conveniente sotto gli aspetti sismogeologico, tecnico ed igienico, anche, per quel che riguarda l'orientamento generale dell'abitato, delle strade e, nei limiti del possibile, dei singoli edifici.

La larghezza delle nuove strade, anche negli abitati esistenti, non dovrà essere inferiore a metri 10.

La scelta della località sarà fatta a norma degli articoli 29 e 41 della legge.

Art. 2.

Impianto e fondazioni degli edifici.

È vietato d'impiantare edifici su terreni franosi, paludosi o facili a scosendere, o presso il confine fra terreni di diversa natura geologica, o su terreni in forte pendio, se non siano in roccia dura.

I muri di fondazione dovranno preferibilmente posare sulla roccia o su terreni perfettamente solidi. Quando ciò non riesca possibile, dovranno adottarsi quei sistemi migliori di fondazione che l'arte suggerisce, per ottenere una più equa ripartizione del peso su più larga superficie, o per costipare convenientemente il sottosuolo.

La base dei nuovi edifici isolati dovrà essere preferibilmente quadrata o prossima al quadrato.

Art. 3.

Esecuzione dei lavori.

I lavori di nuova costruzione o di ricostruzione dei fabbricati

saranno eseguiti con le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

In particolar modo è vietata la muratura a sacco, l'impiego di sabbia terrosa, di calce imperfettamente spenta o spenta mediante l'uso d'acqua marina. I mattoni debbono essere ben cotti, di buona qualità, di sufficiente resistenza e ben profilati negli spigoli. È vietato l'impiego di pietrame fluviale, o altrimenti rotondo, se non convenientemente spaccato in vario senso e ridotto in pezzi di giuste dimensioni. È assolutamente vietato l'impiego del *brest* e del *mato*, e cioè dei pezzi di argilla cruda o di terra argillosa o di fangó e paglia mescolati, disseccati al sole.

Art. 4.

Costruzione di muri e tramezzi.

I muri in elevazione saranno eseguiti di mattoni o di altro materiale, purchè in pezzi di forma parallelepipedica ben collegati fra loro e di qualità perfettamente resistente sotto tutti gli aspetti. È anche consentita la loro esecuzione in muratura ordinaria di pietrame o malta, ma con le prescrizioni pel pietrame di cui al precedente articolo.

I muri di spessore inferiore ai 30 centimetri dovranno eseguirsi con elementi cementizi o laterizi posati in piano. Essi dovranno essere per tutta la loro altezza bene immorsati nei muri laterali.

Gli accollati saranno inoltre rafforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero saranno contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce.

È pure consentita la esecuzione di tramezzi di legname o ad incannucciate rivestite di gesso e di cemento.

Art. 5.

Spessezza dei muri.

La spessezza dei muri, in specie dei perimetrali, sarà tenuta sempre maggiore di quella desunta dai calcoli o dalla pratica delle costruzioni.

Art. 6.

Numero dei piani e altezza degli edifici.

Le case o altri edifici, se eseguiti con muratura di pietrame e malta con legamenti di mattoni, non dovranno avere più di due piani fuori terra oltre il sotterraneo. Potranno avere tre piani fuori terra se eseguiti con razionali metodi speciali (tipo baracato, in cemento armato e simili), ovvero se costruiti completamente di mattoni o di altri elementi parallelepipedici ben collegati e perfettamente resistenti sotto tutti gli aspetti. Gli edifici a tre piani, se isolati, dovranno però avere il lato minore non inferiore all'altezza dell'edificio misurato fino al culmine del tetto.

L'altezza dell'edificio a due piani misurata dal piano medio del terreno alla sommità del muro frontale non potrà superare i metri 10. Per gli edifici a tre piani detta altezza non dovrà superare i metri 14.

Art. 7.

Limitazione nella costruzione delle volte.

È vietata la costruzione delle volte tra un piano e l'altro. Sono eccettuate soltanto le volte del piano sotterraneo, purchè costrutte secondo una curva di saetta non inferiore ad un terzo della corda.

I diversi piani fuori terra saranno coperti da solai.

Sotto ai solai potranno farsi le incannucciate, purchè sostenute da un reticolato di filo metallico inchiodato alle travi, ai tavoloni e ai travicelli del solaio.

Art. 8.

Scale.

Sono vietate le scale con volti a collo d'oca, quelle dette alla romana, e in genere tutte quelle che trasmettono spinte ai muri su cui si appoggiano.

Art. 9.

Porte, balconi e finestre.

I vani delle porte o delle finestre devono essere protetti da so-

lido voltino di scarico; devono inoltre essere guarniti di un solido architrave di legno o di ferro incastrato nei muri laterali per non meno di quindici centimetri. I vani dei balconi o delle finestre saranno tenuti a distanza non minore di metri 1.50 dagli spigoli del fabbricato.

Art. 10.

Divieto di parti in aggetto od a sbalzo — Cornicioni.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione solamente per i balconi o le cornici. I balconi non dovranno mai sporgere dal muro più di m. 0.60; dovranno essere solidamente costruiti, bene incastrati nel muro e sostenuti da mensole in ferro che si internino nel muro a tutta grossezza.

Le cornici, se in pietra, potranno sporgere dal muro non più di m. 0.30 con eguale rientranza nel muro; e non più di m. 0.15 se non eseguite in pietra; in tal caso la loro ossatura dovrà essere costituita di mattoni lunghi almeno m. 0.26. Si fa eccezione per i cornicioni i quali però dovranno essere eseguiti con la massima stabilità e tenendo presenti.

a) che la sporgenza debba essere sempre minore della grossezza del muro di appoggio;

b) che i modiglioni o le lastre di pietra destinate a sostenere il gocciolatoio debbano entrare nel muro per tutto lo spessore del muro stesso;

c) che nessuna parte del tetto debba pesare sul cornicione;

d) che il muro debba essere spinto sotto il tetto, fino al punto più elevato possibile, al fine di aumentare la massa di contrappeso del cornicione;

e) che il cornicione debba essere assicurato da un conveniente numero di lunghi staffoni.

Art. 11.

Gole di camini e condutture.

Le gole dei camini e le condutture delle latrine, degli acquai delle acque pluviali e simili, non dovranno mai essere ricavate nella grossezza dei muri.

I fumaioli dei camini saranno stabiliti a conveniente distanza dai muri perimetrali dell'edificio e dovranno elevarsi sopra solida base e per la minore altezza possibile.

Art. 12.

Solai.

Le travi dei solai dovranno avere lunghi appoggi e possibilmente riposare su tutta la grossezza dei muri. Le teste delle travi dovranno essere incatramate o altrimenti garantite contro i nocivi effetti dell'umidità.

Art. 13.

Tetti.

Il tetto dovrà essere sempre leggero e costituito in guisa che i puntoni non possano esercitare alcuna spinta sui muri, e ciò anche nei casi in cui non sia tecnicamente possibile la esecuzione di incavallature complete.

Di regola generale, l'armatura dei tetti dovrà essere però ad incavallature complete (capriate) con la catena o corda prolungata fino alla faccia esterna dei muri.

Le incavallature dovranno essere fissate sopra un telaio formato di travi solidamente unite tra loro, collocato sui muri perimetrali. Gli angoli di questo telaio saranno resi rigidi mediante legname o ferri posti in diagonale, in guisa da formare altrettanti triangoli.

Tutte le parti dell'armatura dovranno essere ben collegate fra loro a regola d'arte in guisa che ne risulti un insieme solido ed invariabile.

Nelle casette di poca entità, specie di campagna, potrà consentirsi che il tetto sia costituito da travi semplici, sorretti da timpani in muratura per guisa da evitare qualsiasi spinta contro i muri.

La copertura del tetto, dovrà essere costituita da tegole leggere ben collegate tra loro, ovvero da lamiere metalliche ondu-

late o da *ruberoïd* o da altro materiale di limitato peso. Il materiale di copertura dovrà riposare su tavolato continuo, al quale saranno legate le tegole o le lamiera, ovvero inchiodate le striscie di *ruberoïd*. Quando si usino le tegole o le lamiera, e sottostante al tetto esista un solaio abbastanza stabile, potrà anche sopprimersi il tavolato continuo collegando direttamente le tegole ai correntini.

Art. 14.

Concatenamento dell'edificio.

Al piano di ciascun solaio, e a circa un metro al disotto della sommità dei muri, nei sensi longitudinale e trasversale, lungo i muri perimetrali e divisori, dovranno apporsi delle catene di ferro orizzontali, fortemente tese, munite agli estremi di capochiavi e bolzoni appoggiati contro un telaio metallico di contrasto. L'estremo di ciascuna catena deve far parte integrale della catena stessa, e non essere saldato o altrimenti aggiunto ad essa.

I travi dei solai potranno essere collegati alle catene ad essi, normali, ma non dovranno mai essere ancorati nella grossezza dei muri su cui poggiano.

Art. 15.

Edifici pubblici speciali.

Gli edifici pubblici o di uso pubblico nei quali si riunisca o resti per lungo tempo raccolto gran numero di persone (chiese, teatri, edifici scolastici e simili), dovranno possibilmente essere costruiti secondo uno dei migliori metodi speciali contro i terremoti, e di preferenza in cemento armato o in ferro e mattoni o in legno e mattoni (tipo baraccato).

Sempre che riesca possibile, eguale prescrizione dovrà anche applicarsi per quelle parti degli edifici, che si trovino in simile condizione (sale di udienza di pretore o tribunali, sale di Consiglio comunale, grandi caffè o circoli).

Art. 16.

Chiese.

Per le chiese dovrà preferirsi la forma basilicale.

È vietata la costruzione di grandi frontoni, i quali, in ogni caso, non dovranno mai elevarsi al disopra del tetto.

L'altezza dei campanili e delle torri non potrà superare m. 16 dal suolo.

CAPO II.

Riparazioni degli edifici pubblici e privati.

Art. 17.

Disposizione generale.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel capo I delle presenti norme.

Art. 18.

Sottomurazioni.

Nel caso di fondazioni superficiali e in terreni compressibili, si dovrà procedere ad opportune sottomurazioni, da eseguirsi a tratte e con tutte le necessarie cautele.

Art. 19.

Demolizioni di piani superiori.

Negli edifici pericolanti, o fortemente danneggiati, dovrà procedersi alla demolizione dei piani superiori, lasciando, a seconda dei casi, solo il piano terreno, ovvero il pianterreno e uno o due piani superiori.

Art. 20.

Sostituzione di volte con solai.

Le volte crollanti o molto lesionate saranno sostituite con solai eseguiti secondo le norme indicate al precedente art. 12.

Art. 21.

Modificazione dei tetti.

I tetti spingenti saranno modificati in conformità delle prescrizioni contenute al precedente articolo 13.

Art. 22.

Concatenamento degli edifici.

Gli edifici saranno concatenati con le norme indicate al precedente articolo 14, compatibilmente con le condizioni locali. La messa in tensione delle catene, quando vi sia strapiombo, sarà fatta a caldo.

Quando per la cattiva qualità del materiale costituente i muri non riesca possibile l'impiego delle catene, si dovranno ricostruire totalmente o parzialmente i muri lesionati, adoperando materiali di ottima qualità.

Art. 23.

Risarcimento e chiusura di lesioni.

Si dovrà procedere al risarcimento e al collegamento dei muri lesionati o distaccati mediante adeguate aperture in breccia delle murature, collegando bene la parte vecchia con la nuova, impiegando di assoluta preferenza muratura laterizia.

Art. 24.

Armatura di vani di porte e finestre.

Negli edifici più o meno gravemente danneggiati si dovrà procedere, in linea provvisoria, all'armatura dei vani di porte, finestre e balconi, mediante robusti telai di legname, muniti di solido arco trave.

CAPO III.

Nuove costruzioni di edifici con sistemi speciali.

Art. 25.

Disposizione generale.

Nei limiti della possibilità tecnica, le norme contenute nel precedente capo I si intendono anche estese, totalmente o parzialmente, ai nuovi edifici da eseguire secondo sistemi speciali (ferro e muratura, legno e muratura, cemento armato, singlastolite armata e simili).

Art. 26.

Edifici in ferro e muratura o in legno e muratura.

Negli edifici in ferro e muratura, o in legno e muratura saranno impiegati di preferenza materiali laterizi cementati con ottima malta.

In quelli in legno e muratura saranno aggiunte opportune membrature di ferro ai piani dei solai o del tetto destinate a funzionare da catene.

I muri sottili o altrimenti pericolosi saranno contenuti entro reti di filo di ferro, ovvero assicurati mediante stecchette di legno.

I legnami saranno con adatte verniciature, garantiti contro il tarlo e gli incendi, e i ferri contro la ruggine.

Art. 27.

Edifici in cemento armato.

Negli edifici in cemento armato sono vietate le fondazioni dello stesso sistema se costituite da pilastri isolati, e in genere quelle suscettibili di ineguale rassetto.

In quelli di qualche importanza, con fondazioni ordinarie, la sovrastruttura di cemento armato, o dovrà poggiare liberamente sulla fondazione, ovvero l'attacco od ancoraggio fra le due parti dell'edificio dovrà essere perfettamente solido e completo.

Le membrature di limitato spessore debbono eseguirsi con conglomerato ricco di cemento (almeno kg. 400 per metro cubo di impasto).

Il cemento da adoperarsi sarà esclusivamente quello tipo Portland a lenta presa, bene stagionato, e dovranno inoltre adottarsi tutte le cautele e le prescrizioni riconosciute necessarie dalla tecnica moderna sui cementi armati.

Anche negli edifici eseguiti secondo i metodi ordinari potranno costruirsi solai in cemento armato, i quali però non dovranno essere ancorati ai muri, ma dovranno appoggiare sui muri stessi per una lunghezza non inferiore a 20 centimetri.

Invece negli edifici in ferro e muratura, o in legno e muratura, eseguentosi solai in cemento armato, le sbarre delle relative armature dovranno essere solidamente collegate con l'orditura principale dell'edificio.

CAPO. IV.

Disposizioni generali.

Art. 28.

Estensione della zona.

Le presenti norme, in relazione agli articoli 11 e 96 della legge, sono applicabili a tutto il territorio dei comuni danneggiati delle Calabrie e saranno estese a quelli della provincia di Messina che verranno designati con decreto reale a termini dell'art. 94 della legge stessa.

Art. 29.

Norme igieniche.

Nella ricostruzione e possibilmente anche nelle notevoli riparazioni debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 783,395 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 570, al nome di Garbarini *Elisa* fu Stefano, minore, sotto la tutela dello zio materno Garbagni Agostino, domiciliata a Ceppo Morelli (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Garbarini *Maria-Teresa-Elisa* fu Stefano, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 1,158,140 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 170, al nome di *Caccia Maria, Caterina, Ida, Michelina, Clara e Carolina* fu Luigi, minori, sotto la tutela dell'ava Carrara Catterina fu Lorenzo, vedova di Caccia Michele, domiciliati in Bergamo, in parti eguali fra loro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a *Caccia Maria-Catterina, Clara-Carolina-Maria e Ida-Michelina* fu Luigi, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

Ai termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè n. 1,207,415 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 470, al nome di *Chialva Maria*, moglie di *Pratis Giuseppe*, domiciliata in Saluzzo (Cunco), *Giuseppina*, moglie di *Martelli Ettore*, domiciliata in Monza (Milano), *Antonietta*, moglie di *Gallo Adolfo*, domiciliata in Collegno (Torino), *Placido*, domiciliato a Torino, *Adolfo e Roberto*, domiciliati in Milano, tutti figli del fu *Francesco* ed eredi indivisi del fu *Marchisio Giuseppe*, con annotazione, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a *Chialva Maria*, moglie di *Pratis Giuseppe*, domiciliata in Saluzzo (Cunco), *Giuseppina*, moglie di *Martelli Ettore*, domiciliata in Monza (Milano), *Maria Antonietta*, moglie di *Gallo Adolfo* ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1906.

Per il direttore generale
A. CASINI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Con decreto del Ministero del tesoro in data 26 settembre 1906, il notaio signor *Vittorio Buffoli* fu *Giuseppe* è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Milano per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, 26 settembre 1906.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).

Il prezzo medio del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 settembre, in lire 100,00

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,87 e, quindi, non superiore alla pari, per il rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 27 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 settembre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
5 % lordo.....	102,54 65	100,54 65	101,58 99
4 % netto.....	102,37 50	100,37 50	101,41 81
3 1/2 % netto .	102,05 73	100,30 73	101,22 04
3 % lordo.....	73,60 69	72,40 69	72,43 19